



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

I

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 37 del 16/10/2017

- 1) Le news di Ottobre
- 2) Modifiche agli Intrastat dal 1° gennaio 2018
- 3) Il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è cumulabile con il super-ammortamento

1) Le news di Ottobre

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruirne

Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3, D.L. 145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita. Nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l'insieme dei lavori organizzati dall'impresa ai fini dell'elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi *“quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l'agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell'imprenditore”*. In continuità con la circolare n. 46586/2009 del Ministero dello Sviluppo economico, la riconducibilità al credito di imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alla ricerca ed ideazione estetica e alla realizzazione dei prototipi si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (ad esempio, calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Usura: Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, *leasing* e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,15%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,25%. Per i *leasing* strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,2875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,6375% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 7,0625%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

Individuati i primi ISA applicabili dal periodo d'imposta 2017

Con il provvedimento direttoriale n. 191552 del 22 settembre scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2017. Si dovrà tuttavia attendere l'approvazione di un successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per verificare specifiche tecniche e note metodologiche dei predetti indicatori. Il fatto che i primi ISA coinvolgono per ora solo 70 attività economiche (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti), significa che per le restanti categorie economiche troveranno, in relazione al periodo d'imposta 2017, ancora applicazione sia gli studi di settore sia i parametri. Per le categorie economiche interessate sono stati emanati 29 indici per il settore del commercio, 17 per il settore dei servizi, 15 per il settore manifatturiero e 9 per il comparto delle professioni. Tali indicatori di affidabilità fiscale, infatti, verranno diversamente configurati in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova metodologia statistico-economica; a coloro che risulteranno "affidabili" verranno riconosciuti dei vantaggi a livello fiscale.

2) Modifiche agli Intrastat dal 1° gennaio 2018

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").

La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto, infatti, alcune misure di semplificazione, finalizzate alla riduzione della platea dei soggetti interessati e del numero di informazioni richieste, rimandando però la concreta attuazione delle stesse ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all'effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

Le semplificazioni

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000

euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).

- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

- il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
- le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto “spesometro”, che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.

Restano fermo l’obbligo di invio

- degli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi
- degli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Decorrenza

le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con **periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018**.

Pertanto, gli Intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti.

3) Il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è cumulabile con il super-ammortamento

Il D.L. 83/2014 ha introdotto a favore del settore alberghiero due agevolazioni fiscali rappresentate da crediti di imposta determinati a fronte del sostenimento di specifiche spese negli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Le spese agevolabili dovevano riguardare la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture alberghiere e la digitalizzazione delle strutture ricettive.

In particolare con riferimento alle spese per riqualificazione è stato riconosciuto alle strutture alberghiere, individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), D.M. 7 maggio 2015 ed esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nel triennio citato fino a un massimo di 200.000 euro.

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2017 il predetto credito d'imposta è stato prolungato per gli anni 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici.

Il citato Decreto Ministeriale, dopo aver delimitato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, precisa quali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica ammissibili, disponendo altresì all'articolo 3, comma 3, l'alternatività e la non cumulabilità della misura in commento con altre agevolazioni di natura fiscale.

In merito è stato posto all'Agenzia delle entrate il quesito circa la cumulabilità della agevolazione per la riqualificazione delle strutture alberghiere con il super ammortamento.

Con risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la regola generale che prevede la non cumulabilità della agevolazione in commento con altre, non trova applicazione nel caso di super ammortamento in quanto tale ultima misura, oltre a essere stata introdotta successivamente all'adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento del divieto di cumulo - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Da quanto detto sopra, pertanto, il credito per la riqualificazione delle strutture alberghiere deve ritenersi cumulabile con la disciplina del super-ammortamento ovvero con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, L. 208/2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati